



**CIRCOLO CULTURALE ASTRONOMICO DI FARRA D'ISONZO - ODV**  
**STATUTO**

**DENOMINAZIONE**

**Articolo 1**

È costituita un'associazione denominata "Circolo Culturale Astronomico di Farra d'Isonzo - ODV", di seguito denominata CCAF ODV. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117. Il CCAF ODV è apolitico, aconfessionale e svolge la sua attività in ambito nazionale e internazionale.

**SEDE**

**Articolo 2**

La sede del CCAF ODV è in 34072 Farra d'Isonzo (GO), Strada della Colombara n. 11.

**DURATA**

**Articolo 3**

La durata del CCAF ODV è illimitata e lo stesso potrà essere sciolto solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati.

**SCOPI E FINALITÀ**

**Articolo 4**

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività d'interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività d'interesse generale:

- promozione della cultura e della ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella astronomica;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa (lett. d art.5 c.1 d.lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f art.5 c.1 d.lgs. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h art.5 c.1 d.lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo (lett. i art.5 c.1 d.lgs. 117/2017).

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati. Il CCAF ODV può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, comunque in via sussidiaria e meramente strumentale al conseguimento delle finalità di cui sopra, prestazioni di servizi di natura commerciale. La vita del CCAF ODV è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendano necessari e/o opportuni per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o l'attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice civile e della legislazione vigente.

## **PATRIMONIO**

### **Articolo 5**

Il patrimonio del CCAF ODV è costituito da:

- a) tutti i beni mobili e immobili di proprietà all'atto della costituzione;
- b) beni mobili e immobili dei quali il CCAF ODV divenisse, a qualsiasi titolo, proprietario.

Le fonti di entrata del CCAF ODV sono rappresentate da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- d) proventi rivenienti da attività di raccolta fondi e progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni, legati e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) prestiti infruttiferi degli Associati;
- j) ogni altra eventuale entrata.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ASSOCIATI**

### **Articolo 6**

**6.1** I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri in occasione della successiva convocazione.

Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

**6.2** Tutti gli Associati sono tenuti a pagare la quota associativa annua, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo con propria delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno, e valida per l'anno solare successivo. L'Associato che non corrisponde la quota annuale entro il mese di gennaio dell'esercizio di riferimento decade automaticamente e, qualora previsto, per la riassociazione dovrà eventualmente versare anche la quota di prima iscrizione.

I versamenti non sono mai rivalutabili né rimborsabili, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di decesso, di estinzione, di dimissioni, di inabilitazione o di radiazione dall'Associazione.

**6.3** Ogni Associato purché iscritto nel libro Associati da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio

Direttivo e presso la sede sociale entro 90 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire mediante consultazione diretta. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa dell'ente. È tuttavia facoltà di ciascun Associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al CCAF ODV. Le quote sono intrasferibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né mortis causa.

È compito dei singoli Associati comunicare sollecitamente al CCAF ODV ogni variazione dei propri recapiti di corrispondenza.

**6.4** La qualità di Associato si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissioni;
- c) inabilitazione;
- d) radiazione, che è deliberata dal Consiglio Direttivo per atti - anche esterni all'ambito associativo - reputati gravemente lesivi nei confronti del buon nome dell'Associazione e/o dei suoi aderenti, disonorevoli o in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti altri gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- e) mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 7**

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche e le attività svolte in seno all'Associazione dagli Associati non possono in alcun modo essere retribuite.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 8**

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati di cui all'Art. 6 ed è ordinaria o straordinaria. Essa rappresenta il massimo organo deliberante ed ha il massimo potere riguardo al raggiungimento degli scopi sociali. Quando è regolarmente convocata e costituita, essa rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

## **FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

### **Articolo 9**

**9.1** L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

**9.2** Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli Associati iscritti nel libro Associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa. Ogni Associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile poiché compatibile. Gli

Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro Associato, mediante delega scritta. Ogni Associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

**9.3** L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia, comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente (se nominato) o dal Consigliere più anziano d'età. I verbali dell'Assemblea sono redatti da un Segretario e controfirmati dal Presidente. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante comunicazione scritta, spedita o consegnata a mano o inviata per posta elettronica a ciascun Associato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere specificati:

- a) ordine del giorno;
- b) data, luogo e ora dell'adunanza, sia di prima sia di seconda convocazione.

**9.4** L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza e il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti: l'adunanza di seconda convocazione non può tuttavia svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

**9.5** L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli Associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- h) ratifica l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- i) delibera in merito ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

All'Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento del CCAF ODV;
- b) il bilancio dell'esercizio sociale;
- c) la relazione programmatica;
- d) il conto preventivo.

Nell'elettività delle cariche associative nell'organo di amministrazione, non sono ammessi membri esterni all'organizzazione o persone nominate da terzi estranei all'organizzazione.

**9.6** L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli Associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Fa eccezione la deliberazione di scioglimento del CCAF ODV che deve essere adottata, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

**9.7** Nel caso di emanazione di nuove norme di Legge che impongano modifiche statutarie o prescrivano clausole statutarie, anche per ottenere agevolazioni fiscali, a provvedere ai necessari adeguamenti dello Statuto è delegato il Consiglio Direttivo.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 10**

**10.1** Il CCAF ODV è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette membri, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea degli Associati ed eletti dall'Assemblea stessa. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il venir meno a qualsiasi titolo della qualità di Associato determina l'automatica e immediata decadenza della carica di Consigliere e di ogni altro incarico in seno al Consiglio Direttivo.

**10.2** Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.

Qualora e per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri in numero non superiore alla metà dei membri dell'organo, il Consiglio proseguirà privo dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile ove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza originaria del mandato del Consiglio Direttivo, oppure alla riduzione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l'Assemblea ordinaria degli Associati per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

**10.3** Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da un Segretario. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

**10.4** Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

Spetta in particolare al Consiglio Direttivo del CCAF ODV:

- a) deliberare sulle domande di ammissione al CCAF ODV;
- b) redigere il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle Assemblee ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea nei termini del precedente Articolo 9.1;
- d) redigere, modificare e abrogare gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- e) dare attuazione ai programmi dell'Associazione curando l'organizzazione dei singoli eventi;
- f) accertare i presupposti di decadenza degli Associati ovvero promuovere i provvedimenti disciplinari verso gli Associati qualora ciò si dovesse rendere necessario;
- g) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli Associati;
- h) provvedere agli adeguamenti dello Statuto nei casi previsti dall'Articolo 9.7;

- i) fissare l'ammontare della quota associativa annua;
- j) nominare al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario.

**10.5** Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali Assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo e un libro Associati, vergati dal Presidente, delegando tali compiti tra i suoi membri.

**10.6** Il Vicepresidente, se nominato, collabora con il Presidente nelle attività associative, ha gli stessi poteri del Presidente in caso di suo impedimento o assenza e agisce su sua delega.

**10.7** Il Segretario, se nominato, sovrintende ai servizi dell'Associazione e ne coordina le attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio Direttivo.

**10.8** Il Tesoriere, se nominato, custodisce somme e valori del CCAF ODV ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

## **PRESIDENTE**

### **Articolo 11**

Il Presidente è il legale rappresentante del CCAF ODV in giudizio e di fronte ai terzi; può adottare, in sostituzione del Consiglio Direttivo, provvedimenti urgenti, che dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio stesso alla sua prima riunione utile. Il Presidente è delegato alla piena operatività presso gli istituti bancari con facoltà in particolare di aprire, chiudere e operare su conti correnti bancari e postali, carte di credito, bonifici e quant'altro necessario nell'interesse dell'Associazione. Al Vicepresidente, al Segretario e al Tesoriere, se nominati e comunque su delega scritta del Presidente, potrà essere conferito il mandato per eseguire operazioni su conti correnti bancari e postali, anche con l'utilizzo di carte di credito. Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli Associati, del libro dei verbali delle Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli Associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

### **Articolo 12**

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi eletti, anche tra i non Associati, dall'Assemblea, la quale ne designa anche il Presidente. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, esercita le funzioni di controllo contabile e di legittimità del CCAF ODV e ne riferisce all'Assemblea; i suoi membri sono rieleggibili. Ai membri dell'organo di controllo che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Articolo 13**

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi eletti, anche tra i non Associati, dall'Assemblea, la quale ne designa anche il Presidente. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni. Ad esso è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra gli Associati, tra l'Associazione e gli Associati ovvero i suoi aderenti, prima di rimettere la questione alla competenza del collegio arbitrale previsto dall'Art. 16 dello Statuto sociale.

## **ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

### **Articolo 14**

**14.1** Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre). Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio e deve sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

**14.2** Il bilancio di esercizio deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione. Esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

**14.3** La bozza di bilancio redatta dal Consiglio Direttivo, nei quindici giorni che precedono la data dell'Assemblea convocata per la sua approvazione, e il bilancio stesso dopo la sua approvazione, devono restare depositati presso la sede del CCAF ODV a disposizione degli Associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 15**

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## **CLAUSOLA DI MEDIAZIONE**

### **Articolo 16**

Tutte le controversie insorgenti tra gli Associati, tra l'Associazione e gli Associati nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, dovranno essere esperite, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, con un tentativo di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente.

## **NORME APPLICABILI**

### **Articolo 17**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice civile.